


## **Allegato 1**

**Deliberazione Giunta Regionale n. 257 del  
13/03/2012 – Regione Umbria**



## Regione Umbria

Giunta Regionale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 257 DEL 13/03/2012

OGGETTO: Concessione di coltivazione geotermica denominata "Torre Alfina"


		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Calla Bertinelli

Efficace dal 27 MAR. 2012

Il funzionario:



## LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, l'Assessore Silvano Rometti, che di seguito si riporta:

In data 25 novembre 2004 la Società Enel, titolare della concessione di fluidi geotermici denominata "Torre Alfina", ricadente nel territorio della Regione Lazio e della Regione Umbria, formulava istanza di riduzione dell'area di concessione e contestualmente istanza di trasformazione della medesima (per la parte di territorio ricadente nella Regione Lazio) in concessione mineraria per anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

Ai sensi dell'art. 8 della legge 898/1986, ricadendo la concessione in argomento sia nel territorio della Regione Umbria che in quello della Regione Lazio, necessitava di un atto di "concertazione" tra le medesime Regioni.

La Regione Umbria, in data 28 agosto 2007, a seguito di un parere legale nel merito, dava il proprio assenso alla riduzione e trasformazione della concessione a condizione che, la Società ENEL, si facesse carico degli obblighi relativi alla manutenzione dei pozzi Alfina 4 e Alfina 14 e delle relative pertinenze minerarie site nel Comune di Castel Giorgio (TR) fino all'individuazione, da parte della Regione Umbria, di un nuovo soggetto concessionario per lo sfruttamento della risorsa geotermica e comunque non oltre la scadenza della concessione medesima.

Nel caso in cui entro la naturale scadenza della concessione, anno 2013, non fosse stato individuato un soggetto interessato allo sfruttamento della risorsa geotermica la Società medesima doveva farsi carico, su richiesta della Regione Umbria, della chiusura mineraria dei suddetti pozzi.

La Regione Lazio poneva, con D.D. n. 3243 del 29 dicembre 2007, il mancato rispetto delle suddette condizioni come causa di decadenza della Concessione mineraria rilasciata.

La Regione Umbria con Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 27 giugno 2011 stabiliva, tra le altre cose, di procedere alla riassegnazione della concessione in argomento mediante emanazione di apposito bando di gara, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 22/2010 e s.m.i., contestualmente disponeva che non potevano essere rilasciati permessi di ricerca in tale area.

Sulla base di quanto sopra, il Servizio competente della Regione Umbria, predisponendo la bozza di bando per la riassegnazione della concessione geotermica anche a fronte del manifestato interesse alla riassegnazione della concessione in argomento da parte di diverse Società.

In data 09.08.2011, con nota prot. n. 12399, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - comunicava che, in data 07.04.2011, era stata presentata, dalla Società ITW Geotermia Italia Srl un'istanza di subentro nella concessione geotermica di cui trattasi e chiedeva alcune informazioni al fine di valutare la ricevibilità della stessa.



Il Servizio regionale competente rispondeva in data 30.06.2011, con nota prot. 93407, evidenziando che la concessione non poteva essere oggetto di subentro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22/2010, in quanto la concessione era già stata rinunciata dalla Società ENEL e pertanto poteva essere solo riassegnata a seguito dell'emanazione di apposito bando ad evidenza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 22/2010. Con medesima nota veniva evidenziato, peraltro, che la Giunta regionale si era già pronunciata nel merito con deliberazione n.682/2011 individuando il percorso di cui all'art. 9 del sopracitato D.Lgs. 22/2011.

In data 01.07.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – emanava la *"Direttiva per la prima attuazione delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 28/2011 al Decreto Legislativo 22/2010 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per gli aspetti di competenza del MSE-DGRME."* In particolare dando chiarimenti in merito ai cosiddetti "progetti pilota" di competenza del medesimo Ministero.

In data 19 luglio 2011 la Società ITW & LKW depositava nuovamente una istanza ma questa volta non per il subentro nella concessione in argomento bensì per il rilascio di un permesso di ricerca per la sperimentazione di due impianti pilota, ai sensi dell'art. 3 bis del D.lgs. 22/2011 così come modificato dal D.lgs. 28/2011.


Successivamente, a seguito di un incontro con la Regione Lazio e il Ministero, si era chiesto al medesimo di esprimersi nello specifico non condividendo, quest'ultimo il percorso giuridico individuato dalla Regione Umbria per la riassegnazione della concessione mediante bando.

In data 11.11.2011 il Ministero comunicava a questa amministrazione, con nota prot. n.22592, che aveva provveduto alla pubblicazione, nel bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse, dell'istanza presentata dalla società ITW & LKW in data 19.07.2011. Comunicava altresì che la Regione Umbria non aveva obblighi di indire un bando per la riassegnazione della concessione in quanto, nel caso specifico, il Ministero riteneva sussistere il prevalente Interesse pubblico di sviluppare un progetto integrato interregionale delle tipologie di cui all'art. 9 del D.Lgs. 28/2011.

In data 28.11.2011 la Società ITW & LKW presentava una nuova istanza di riduzione e ripermetrazione dell'area relativa al permesso di ricerca per la sperimentazione dei due impianti pilota.

Il Ministero procedeva in data 30.11.2011 a pubblicare, nel bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse, la nuova istanza di cui sopra

Tale istanza di riduzione e ripermetrazione, come evidenziato dal Servizio regionale competente nella nota prot. 6578 del 16.01.2012, oltre a contraddire quanto evidenziato dal Ministero stesso, nella nota prot. 22592 del 11.11.2011, riduceva notevolmente le dimensioni areali e la potenza del serbatoio geotermico della concessione "Torre Alfina"; la medesima istanza andava, altresì, ad interessare parte dell'area di un altro permesso di ricerca, denominato "Castel Viscardo", già oggetto di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Umbria. La medesima istanza interessava inoltre parte di un'area, nel territorio laziale, per la quale si era chiusa già



da tempo la procedura in concorrenza.

Si ritiene di dover precisare che, sulla base della normativa vigente in materia, la sperimentazione con impianti pilota, di competenza ministeriale, supera qualsiasi altra attività di rilascio di permessi di ricerca di competenza regionale;

Considerato che, a conclusione dell'istruttoria ministeriale, la Giunta regionale dovrà procedere all'intesa (di cui all'art. 3 comma 2-bis del D.lgs. 22/2010 e s.m.l) per il rilascio del permesso di ricerca finalizzato alla sperimentazione dell'impianto pilota o, in alternativa, proseguire le attività finalizzate alla emanazione del bando per la assegnazione della concessione geotermica "Torre Alfina" di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 682/2011;

Sulla base di quanto sopra questo Servizio ha ritenuto opportuno chiedere un parere giuridico al fine di chiarire alcune questioni normative controverse.

È, inoltre, opportuno evidenziare la necessità di dover effettuare approfondimenti tecnici prima del rilascio dell'intesa per la realizzazione del progetto pilota in argomento, in particolare relativamente alle seguenti problematiche;

La tecnologia per lo sfruttamento della risorsa geotermica mediante "progetti pilota" dovrebbe avere un carattere sperimentale mentre, il progetto in argomento, sembrerebbe sostanzialmente di tipo commerciale (impianto binario a zero emissioni) in quanto utilizza una tecnologia già diffusamente proposta.

Nel progetto, inoltre, non risultano specificati i seguenti elementi:

- modellazione matematica preliminare, sui dati disponibili, del serbatoio geotermico con la valutazione delle potenzialità, modalità di utilizzo e sostenibilità della gestione della risorsa geotermale;
- adeguato programma di indagini e perforazioni esplorative, che preveda anche la verifica dello stato attuale dei pozzi Alfina 4 e Alfina 14 tramite: Workover dei pozzi con impianto di perforazione comprendente: rilievo di pressione a testa pozzo, installazione di un preventer idoneo, condizionamento del pozzo con fango per messa in sicurezza, esecuzione dei seguenti log di controllo dello stato dei pozzi:
  - Log metalli per stato del casing
  - CBL per stato cementazione
  - Caliper per incrostazioni
  - Log termometrico Prove di produzione e determinazione caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi;
- analisi e simulazione dei possibili effetti di sismicità indotti dalle operazioni di emungimento e di reiniezione dei fluidi geotermici, in particolare per la iniezione proposta per il pozzo Alfina 14 ubicato in prossimità del centro abitato di Castel Giorgio;
- progetto di installazione di una rete di rilevamento sismico compatibile con la rete di rilevazione regionale;
- modalità specifiche di utilizzo dei fluidi, in accordo con gli Enti territoriali, per utilizzo a "cascata" della risorsa geotermica disponibile

Le verifiche tecniche di cui sopra sono necessarie ai fini di una gestione ottimale della risorsa, inoltre, il titolare del permesso di ricerca dovrà assumersi l'impegno di



utilizzo o di messa in sicurezza ed eventualmente di chiusura mineraria dei pozzi Alfina 4 e Alfina 14.

All'atto di rilascio del permesso di ricerca, da parte del Ministero, dovranno essere stabilite le condizioni e modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in particolare:

- o riverifica modellistica del serbatoio geotermico, sulla base dei dati acquisiti nel corso del permesso di ricerca, con la valutazione delle potenzialità, modalità di utilizzo e di sostenibilità della gestione della risorsa geotermale;
- o installazione di una rete di rilevamento sismico compatibile con la rete di rilevazione regionale;
- o verifica sperimentale dei possibili effetti di sismicità nelle operazioni di emungimento-riniezione dei fluidi;
- o ricadute economico-sociali sul territorio conformemente a quanto indicato dalla già citata D.G.R. n.682/2011.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento; A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. di sospendere la pubblicazione del bando, di cui al punto 3 della D.G.R. n.682/2011, per la riassegnazione della concessione geotermica "Torre Alfina", in attesa del completamento dell'istruttoria ministeriale relativamente alla richiesta, presentata dalla Società ITW LKW, per la realizzazione di un impianto pilota, che si sovrappone in gran parte all'area della concessione medesima;
2. di stabilire che, in caso di esito positivo dell'istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico, il progetto tenga conto dei seguenti elementi:
  - a. modellazione matematica preliminare, sui dati disponibili, del serbatoio geotermico con la valutazione delle potenzialità, modalità di utilizzo e sostenibilità della gestione della risorsa geotermale;
  - b. adeguato programma di indagini e perforazioni esplorative, che preveda anche la verifica dello stato attuale dei pozzi Alfina 4 e Alfina 14 tramite: Workover dei pozzi con impianto di perforazione comprendente: rilievo di pressione a testa pozzo, installazione di un preventer idoneo, condizionamento del pozzo con fango per messa in sicurezza, esecuzione dei seguenti log di controllo dello stato dei pozzi:
    - c. Log metalli per stato del casing
    - d. CBL per stato cementazione
    - e. Caliper per incrostazioni
    - f. Log termometrico Prove di produzione e determinazione caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi;
  - g. analisi e simulazione dei possibili effetti di sismicità indotti dalle operazioni di emungimento e di riniezione dei fluidi geotermici, in particolare per la iniezione proposta per il pozzo Alfina 14 ubicato in prossimità del centro abitato di Castel Giorgio;
  - h. progetto di installazione di una rete di rilevamento sismico compatibile con la rete di rilevazione regionale;
  - i. modalità specifiche di utilizzo dei fluidi, in accordo con gli Enti territoriali, per utilizzo a "cascata" della risorsa geotermica disponibile



3. di stabilire, altresì, in via preliminare le seguenti condizioni e prescrizioni per la coltivazione dei fluidi geotermici:
- a. verifica modellistica del serbatoio geotermico, sulla base dei dati acquisiti nel corso del permesso di ricerca, con la valutazione delle potenzialità, modalità di utilizzo e di sostenibilità della gestione della risorsa geotermale;
  - b. installazione di una rete di rilevamento sismico compatibile con la rete di rilevazione regionale;
  - c. verifica sperimentale dei possibili effetti di sismicità nelle operazioni di emungimento-riniezione dei fluidi;
  - d. ricadute economico-sociali sul territorio conformemente a quanto indicato dalla già citata D.G.R. n.682/2011.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Perugia, il 27 MAR 2012  
Per copia conforme  
all'originale.  
IL FUNZIONARIO